SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 247**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 ottobre 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 412.

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale . . . . Pag. 2

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1992, n. 413.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . . . Pag. 3

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1992, n. 414.

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 8 ottobre 1992.

Proroga della validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in dotazione al personale del Corpo di polizia penitenziaria Pag. 10

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 19 ottobre 1992.

Liberalizzazione all'esportazione verso qualsiasi Paese di talune merci e modificazione al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 recante l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 12 ottobre 1992.

Schema della domanda di iscrizione e di comunicazione annuale all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie e dei loro consorzi . . . . Pag. 11

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 ottobre 1992.

Autorizzazione alla Zurich International Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva in alcuni rami danni . . . . . . Pag. 13

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 13 ottobre 1992.

Nomina della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 15

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

CIRCOLARI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 9 ottobre 1992, n. 33.

Applicazione del regolamento CEE n. 429/90 - Concessione tramite gara di un aiuto al burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM» . . . . . Pag. 28

Mancata conversione del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante: «Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» . . . . . Pag. 28

Mancata conversione del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» . . Pag. 28

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale dell'«Accademia italiana di stenografia e di dattilografia Giuseppe Aliprandi», in Firenze . . . . . Pag. 28

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . . . . . Pag. 29

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 29

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Riconoscimento della personalità giuridica all'I.G.Q. - Istituto italiano di garanzia della qualità per i prodotti metallurgici, in Milano . . . . . Pag. 31

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . . Pag. 31

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . . Pag. 31

Ministero delle finanze: Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato . . . . . Pag. 31

Ministero della sanità: Revoche di registrazioni di presidi sanitari . . . . . Pag. 31

Ministero per i beni culturali e ambientali: Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania . . . . . Pag. 31

Ministero del tesoro: Cambi giornalieri del 19 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . . . . . Pag. 32

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 412.

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili riflessi anche sull'ordine pubblico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale, relativi agli anni 1987-1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Il contributo è prioritariamente destinato al rimborso da parte del Ministero dei trasporti del costo, maturato alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle anticipazioni straordinarie di tesoreria eventualmente concesse dai tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per l'estinzione delle predette anticipazioni straordinarie, nonché per la copertura dei disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere d'ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti

mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso del costo delle anticipazioni, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, alle regioni a statuto ordinario in misura proporzionale all'ammontare complessivo dei disavanzi di esercizio risultanti dai bilanci, di cui agli articoli 2, comma 4, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, relativi agli anni 1987-1991 e certificati dalle regioni, previa detrazione delle somme erogate a titolo di rimborso delle anticipazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345. In difetto di certificazione da parte delle regioni entro il termine perentorio del 20 novembre 1992, la misura percentuale da erogare alle regioni inadempienti è attribuita secondo i dati in possesso del Ministero dei trasporti.

3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 deve comunque essere effettuata entro il termine perentorio del 15 dicembre 1992.

4. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è sostituito dal seguente:

«8. Il piano di risanamento è approvato dalla regione.».

5. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0456

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1992, n. 413.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro,

avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti della stima e non possono comunque superare il valore dalla stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19.».

Art. 2.

1. Alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.».

Art. 3.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonché l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;

c) l'estrazione del sale nel territorio continentale.

2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di nomina del

consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale» per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello *B*. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono destinati, per l'anno 1993, miliardi 114,5 di lire.

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 97,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 3, della predetta legge, quanto a lire 6 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 78, comma 37, della stessa legge e quanto a lire 11 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, per la presentazione della denuncia da parte dei concessionari, locatari, comodatari, nonché degli utilizzatori senza titolo di beni pubblici, è fissato al 4 dicembre 1992.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0459

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1992, n. 414.

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi radicali nei confronti dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in relazione alla grave situazione debitoria dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM è soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti con effetto dalla data del 18 luglio 1992 e con le modalità previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, restano in carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 luglio 1992.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso, nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

2. Entro il 15 novembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate di cui al comma 1, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;

b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere *a)* e *b)*;

d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.

3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad essi dovuti, con onere a carico della liquidazione.

Art. 3.

1. Ai fini della sua realizzazione, il programma può prevedere che tra le società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, e tra queste e terzi vengano compiute operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di aziende e partecipazioni, nonché operazioni di fusione e di scissione. Nel programma potrà altresì prevedersi la costituzione di società di capitali per atto unilaterale, secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per le opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503-*bis* del codice civile in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal codice civile, sono ridotti alla metà. Qualora si tratti di società di cui è unico azionista l'EFIM o una società controllata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si applicano le norme relative all'opposizione dei creditori.

2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi.

3. Il tribunale competente per la nomina degli esperti, per l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione e di scissione è quello del luogo in cui ha sede legale l'ente soppresso.

Art. 4.

1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie tutti gli atti occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinché provvedano a compierli i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri.

2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aereospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'intera azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tale comunicazione tiene luogo di ogni altro adempimento previsto dalla medesima legge. Il Ministro del tesoro, ove non ravvisi l'opportunità di trasmettere la comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sottopone l'operazione all'esame del Consiglio dei Ministri, che può autorizzarla anche in deroga a quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate di cui all'articolo 2,, comma 1, ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delega per ogni potere previsto dal presente decreto a soggetti da lui prescelti e nominati, in tal caso fissando il compenso dovuto al soggetto delegato, con onere a carico delle singole società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste, ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono revocati per giusta causa.

7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1 e

può concedere, ovvero dare istruzioni perché siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere,. ovvero di università e di istituti universitari, fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della liquidazione.

9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, o dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, di acconti in conformità con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro, a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della liquidazione, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto. il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

Art. 5.

1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti che le società interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3 contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento delle predette operazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1 e per far fronte alle più urgenti necessità, la Cassa depositi e prestiti, salve le successive previsioni di legge, è autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro.

4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di novanta giorni da quello fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina,

non oltre sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonché le modalità di pagamento anche in modo differenziato secondo le categorie di creditori.

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo le modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

Art. 6.

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3 e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:

a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;

b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;

c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;

d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;

e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), poste in liquidazione;

f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una società controllata di cui all'articolo 2, comma 1, si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera *c*) del comma 2, purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.

4. I contratti di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera *b*) del predetto comma. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.

5. L'ente soppresso e le società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicati nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.

6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche.

Art. 7.

1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario può dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma.

2. Nei confronti delle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile è sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I crediti nascenti da prestiti intercorsi tra l'ente soppresso e le società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, o tra le stesse società controllate, individuate con apposito decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 31 dicembre 1991. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle società controllate di cui all'articolo 2, comma 1, dopo il 18 luglio 1992. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.

Art. 9.

1. Il Ministro del tesoro presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e,* ad interim, *delle partecipazioni statali*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0460

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 1992.

Proroga della validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in dotazione al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 29 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il proprio decreto del 18 dicembre 1980, che ha istituito una nuova tessera di riconoscimento, per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciata agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Visti i propri decreti del 15 ottobre 1990 e del 10 ottobre 1991 che hanno prorogato, rispettivamente al 15 ottobre 1991 e al 15 ottobre 1992, la validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, di cui al richiamato decreto del 18 dicembre 1980;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

Ritenuta la necessità di prorogare di ulteriori anni uno la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sopracitate, nelle more della adozione dei nuovi documenti conformi al disposto di cui alla legge n. 395/1990 soprarichiamata;

Decreta:

1. La validità delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, rilasciate a tutto il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ora Corpo di polizia penitenziaria a norma della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è prorogata al 15 ottobre 1993.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A4731

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 ottobre 1992.

Liberalizzazione all'esportazione verso qualsiasi Paese di talune merci e modificazione al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 recante l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1990, recante l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'allegato 2, contenente l'elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale in relazione al Paese di destinazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 3918/91 del 19 dicembre 1991, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» (CEE) n. L 327 del 31 dicembre 1991, concernente il regime di esportazione vigente nella Comunità europea e nei singoli Stati membri;

Vista la dichiarazione sul Sud Africa adottata il 6 aprile 1992 dai Ministri degli affari esteri in sede di Cooperazione politica europea;

Tenuto conto dell'approssimarsi della data d'inizio del Mercato unico europeo;

Decreta:

L'esportazione verso qualsiasi Paese delle merci elencate nell'allegato 2 al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 è libera.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta eccezione per le merci di cui ai capitoli 41 e 43 di detto allegato 2, per le quali l'entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 1993.

Restano soggette ad autorizzazione ministeriale le esportazioni, verso tutte le destinazioni, di idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino e disciplinate dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1992

Il Ministro del commercio con l'estero
VITALONE

Il Ministro delle finanze
GORIA

92A4773

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 1992.

Schema della domanda di iscrizione e di comunicazione annuale all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie e dei loro consorzi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la istituzione presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

Visto l'art. 13, comma 2, della predetta legge, che prevede l'obbligo per le società cooperative edilizie di abitazione e per i loro consorzi che intendono ottenere contributi pubblici di documentare l'iscrizione al predetto Albo;

Visto il comma 10 del citato art. 13 che prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, lo schema della domanda di iscrizione all'Albo, l'elenco della documentazione da allegare e lo schema della comunicazione annuale relativa all'attività svolta;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti cooperativi che, in possesso dei requisiti prescritti, intendono iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, devono presentare la relativa domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 1 è la seguente:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali modificazioni statutarie deliberate ed omologate sino al giorno della domanda;

b) copia autentica del libro soci;

c) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché la relazione di certificazione di bilancio in conformità di quanto prescritto dall'art. 15 della citata legge;

d) elenco nominativo degli amministratori dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale.

Art. 3.

Gli enti cooperativi iscritti all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi devono trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 10, lettera *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, alla Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno di ciascun anno una comunicazione per documentare l'attività svòlta nel corso dell'anno precedente.

La suddetta comunicazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
di iscrizione all'Albo nazionale
delle società cooperative edilizie
di abitazione e dei loro consorzi

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi - Via Nazionale, 46 - 00184 ROMA

La società cooperativa (o il consorzio) edilizia di abitazione....
....
con sede in..
comune di..
(provincia di ....) regione..........................
chiede di essere iscritta nell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione..;

2) omologazione del tribunale di ....
in data .... n...;

3) numero fascicolo pubblicazione B.U.S.C. ....;

4) estremi iscrizione registro prefettizio: numero ....;
provincia...........;

5) numero soci iscritti nel libro dei soci.........................;

6) nome, cognome, indirizzo del legale rappresentante della cooperativa..
....;

7) il valore della quota sottoscritta da ciascun socio è di L. .... (se suddivisa in azioni indicare il valore di ciascuna azione ed il valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio).
....
....;

8) ☐ di non aver ancora iniziato alcun programma edilizio;

9) ☐ di aver in corso di attuazione un programma edilizio iniziato in data ....
nel comune di...
via...;

☐ di aver realizzato un programma di edilizia residenziale nel comune di...............................
via...
numero alloggi..;

☐ di essere proprietaria di n. .... abitazioni assegnate in:

☐ godimento

☐ locazione

nel comune di...
via...;

☐ di avere assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci (indicare il numero delle abitazioni di cui trattasi e la loro localizzazione)
....
....
....;

10) di essere in possesso dei requisiti mutualistici previsti dalle leggi dello Stato e di averle di fatto osservate;

11) (*) ☐ di essere iscritta ad una delle seguenti associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute:

☐ Associazione generale cooperative italiane

☐ Confederazione cooperative italiane

☐ Lega nazionale cooperative

☐ Unione nazionale cooperative italiane

☐ di non essere iscritta a nessuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coopertivo giuridicamente riconosciuto;

12) (*) la cooperativa ha in corso vertenze giudiziarie? (in caso affermativo indicare di quali vertenze trattasi) .... SI NO
....;

13 (*) eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria a carico della cooperativa:

☐ Diffida

☐ Gestione commissariale

☐ Liquidazione coatta amministrativa

☐ Fallimento

☐ Cancellazione dal registro prefettizio

☐ Altri (in caso affermativo indicare la natura del provvedimento)
....
....

Si allega la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto (e delle eventuali modificazioni statutarie deliberate ed omologate sino al giorno della domanda);

b) copia autenticata del libro soci;

c) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché la relazione di certificazione di bilancio in conformità di quanto prescritto dall'art. 15 della citata legge;

d) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che, in forza di mandato generale, hanno la firma sociale.

Data, ...

Il legale rappresentante dell'ente

....

(Firma autenticata ai sensi di legge)

(*) Barrare le caselle interessate. Compilare a macchina o a carattere stampatello.

ALLEGATO *B*

Schema di comunicazione relativa all'attività svolta

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi - Via Nazionale, 46 - 00184 ROMA

La società cooperativa (o il consorzio) edilizia di abitazione....
....
con sede in..
comune di...
(provincia di ....) regione di.............................
iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi in data ....
al n. .... ai fini dell'adempimento di cui al punto 10), lettera *c)*, dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, comunica i seguenti dati:

- Numero dei soci iscritti nel libro soci ....
- La cooperativa (o consorzio) è a proprietà

☐ Divisa ☐ Indivisa

☐ Divisa e indivisa

- numero alloggi costruiti ....
- numero vani costruiti ....
- numero alloggi in corso di costruzione ....
- numero vani in corso di costruzione ....
- numero alloggi in progetto ....
- numero vani in progetto ....

- Ha avanzato domanda per finanziamenti o altre agevolazioni statali o di altri enti pubblici? SI NO

- Ha ottenuto finanziamenti o agevolazioni statali o di altri enti pubblici? SI NO

(*) *a)* in caso affermativo precisare se il finanziamento o l'agevolazione è stata concessa:

☐ dallo Stato

☐ da altri enti pubblici

☐ dalla CEE (C.E.C.A.)

b) in base a quali leggi?.................................

c) per quale importo?.....................................

- Ha ottenuto per i propri soci alloggi ai sensi della legge relativa alla gestione case per i lavoratori? SI NO

- Ha ottenuto per i propri soci alloggi ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per le costruzioni di abitazione per i lavoratori agricoli? SI NO

- Ha chiesto di essere ammessa a fruire delle predette leggi? SI NO

- È stata finanziata da istituti di credito? SI NO

a) Quali?..

b) Per quale ammontare?.......................................

- Sono stati stipulati i contratti di mutuo edilizio individuale? SI NO

- Sono stati stipulati contratti con imprese per la realizzazione del programma di costruzione? SI NO

a) indicare le generalità dell'impresa o delle imprese ....

b) indicare l'importo dei lavori appaltati ....

c) descrizione lavori realizzati o in via di realizzazione

....

....

- La cooperativa è stata ispezionata dalla autorità di vigilanza? SI NO

(*) In caso affermativo quale?

☐ Ministero

☐ Associazione nazionale riconosciuta

- Sono stati adottati provvedimenti dalla autorità di vigilanza o da altre autorità? SI NO

a) In caso affermativo indicare di quali provvedimenti trattasi

....

....

- Altre notizie utili per documentare l'attività svolta nell'anno precedente, nonché eventuali variazioni dei programmi edilizi

....

....

- Variazioni verificatesi nell'assetto sociale nel corso dell'anno

....

....

. Data, ...

Il legale rappresentante dell'ente

....

(firma)

(*) Barrare le caselle interessate. Compilare a macchina o a carattere stampatello.

92A4732

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1992.

Autorizzazione alla Zurich International Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990, con il quale la Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 11 giugno 1991, con la quale la Zurich International Italia S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'attività assicurativa alla riassicurazione attiva in alcuni rami danni;

Vista la lettera n. 200931 in data 22 luglio 1992, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla predetta impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Decreta:

La Zurich International Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa alla riassicurazione attiva nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni (esclusi i rischi bestiame, films e grandine); r.c. autoveicoli terrestri; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4742

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 ottobre 1992.

Nomina della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1992, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la lettera della Corte dei conti n. 3460 CP/201 del 1° ottobre 1992, con la quale è stato designato il consigliere Spanò dott. Salvatore, per la nomina a presidente della commissione elettorale centrale prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977 sopra citato;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, nell'adunanza del 1° ottobre 1992;

Ritenuto di doversi provvedere alla costituzione della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

È costituita un'unica circoscrizione elettorale presso la sede ministeriale, essendo il Ministero privo di uffici periferici.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Spanò dott. Salvatore, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Fiori dott. Giancarlo, dirigente superiore;

Cervone dott. Edoardo, impiegato della nona qualifica funzionale;

Longhi Mauro, impiegato della settima qualifica funzionale;

Poillucci Luciano, impiegato della quinta qualifica funzionale;

Lozzi Crescimanno Clotilde, impiegata della quinta qualifica funzionale;

Novelli Luciano, impiegato della terza qualifica funzionale.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 17 ottobre 1992.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Paparozzi dott. Enrico, primo dirigente.

Membri:

Amato dott.ssa Giulia, impiegata della ottava qualifica funzionale;

Carannante Tiziana, impiegata della settima qualifica funzionale;

Piras Maria Giuseppina, impiegata della sesta qualifica funzionale;

Giusti Laura, impiegata della quinta qualifica funzionale;

Petrini Lanfranco, impiegato della quinta qualifica funzionale;

Paradiso Bracco Maria, impiegata della seconda qualifica funzionale.

Art. 4.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 13 ottobre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

92A4741

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1990, n. 88, relativo al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in scienze naturali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 19 novembre 1991, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 luglio 1992;

Vista la deliberazione di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta, formulata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 9 settembre 1992;

Visto il decreto rettorale n. 1990 del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 78 all'82 relativi al corso di laurea in scienze naturali sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura degli articoli dal 78 all'83, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 78. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali e due corsi introduttivi integrati.

L'ammissione al corso di laurea è regolata dalle disposizioni di legge.

Dei ventitre insegnamenti annuali, sedici costituiscono l'area comune e sono insegnamenti obbligatori di base, e sette sono insegnamenti di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente fra tutti gli insegnamenti opzionali sottoriportati e fra quelli di altri corsi di laurea, purché attivati e in armonia con l'indirizzo e l'orientamento seguito. La scelta di insegnamenti di altri corsi di laurea deve essere approvata dal consiglio di corso di laurea.

I corsi di insegnamento annuale disporranno di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali disporranno di non meno di 45 ore.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento è contenuto in 1800 ore, escluse le ore dei corsi introduttivi integrati.

La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti.

Sono previsti tre indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con un orientamento generale ed un orientamento didattico; un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse; un indirizzo paleobiologico.

Art. 79. — La facoltà provvederà altresì all'organizzazione di due corsi introduttivi integrati, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezioni e 20 ore di esercitazioni complessive, ciascuno secondo lo schema sotto riportato. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;
2) citologia;
3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
4) funzioni generali;
5) genetica;
6) specie, tassonomia, evoluzione;
7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
8) ecologia;
9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;
2) sedimentazione, ambienti e facies;
3) fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
4) magmatismo e metamorfismo;
5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;
8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei seguenti docenti: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopraelencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei relativi cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul campo di «casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati. La frequenza di detti corsi introduttivi è obbligatoria: le modalità di accertamento verranno stabilite dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 80. — Nei quattro anni di corso il consiglio di corso di laurea organizza escursioni per attività di studio sul campo.

Ai fini dell'esame di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo criteri di affinità, su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La facoltà organizza altresì corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima della assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale che comporta la frequenza per non meno di un anno presso un istituto o dipartimento dell'Università di Ferrara o altra istituzione scientifica, sotto la responsabilità di un relatore. Relatori di tesi di laurea in scienze naturali possono essere tutti i docenti titolari di un insegnamento presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nonché ricercatori confermati della stessa facoltà.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 81 (*Insegnamenti obbligatori di base*):

1) istituzioni di matematiche (1, 2);
2) fisica (1, 2);
3) chimica generale e inorganica (1);
4) chimica organica (3);

5) anatomia comparata (4, 9);
6) botanica;
7) botanica sistematica;
8) ecologia;
9) fisiologia generale;
10) antropologia (9);
11) genetica;
12) geografia (5);
13) geologia (6);
14) mineralogia (7);
15) paleontologia;
16) zoologia (8).

(1) Ciascuno dei corsi 1), 2) e 3) deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento, destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1) e 2) devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO

Due sono le finalità di importanza strategica dell'indirizzo generale e didattico.

Con l'orientamento generale ci si propone di avviare l'allievo, attraverso contenuti e metodologie idonee, allo studio dei processi e dei sistemi naturali, visti nella dimensione spazio-temporale. Questo obiettivo assume un ruolo importante come fondamento dell'identità del naturalista, sia esso ricercatore che professionista.

Con l'orientamento didattico ci si propone di sviluppare gradualmente i fondamenti scientifici e metodologici per una didattica avanzata e con una sua specifica identità, rivolta ad ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

Insegnamenti obbligatori:

1) fisiologia vegetale;
2) geografia fisica;
3) sistematica e filogenesi animale.

Orientamento generale:

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

BLOCCO *A:*

1) biogeografia;
2) biologia cellulare;
3) chimica biologica;
4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
5) ecologia microbica.

BLOCCO *B:*

6) geochimica;
7) geologia stratigrafica;
8) petrografia;
9) geofisica;
10) vulcanologia.

Orientamento didattico:

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

BLOCCO *A:*

1) analisi degli ecosistemi;
2) anatomia umana;
3) fitosociologia;
4) geologia storica;
5) etologia.

BLOCCO *B:*

6) didattica delle scienze naturali;
7) educazione ambientale;
8) metodologia didattica;
9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
10) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.

Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati gli insegnamenti scelti dalla facoltà ed attivati.

INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE

Questo indirizzo è finalizzato ad esprimere competenze specifiche del naturalista, da far valere nello studio, nell'operatività gestionale e nell'attività di consulenza e di progettazione, nei musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali e in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi anche come beni naturali, nonché nella conservazione e valorizzazione di significativi beni geologici e paleontologici.

Particolare rilevanza assume, oggi, la richiesta di professionalità del naturalista sia per la combinazione dei dossiers d'impatto ambientale, che per la valutazione degli stessi.

La netta preparazione interdisciplinare garantisce al naturalista il ruolo di interlocutore essenziale rispetto alle figure professionali che in campo ambientale vantano una esperienza consolidata relativa, però con competenze più settoriali.

Insegnamenti obbligatori:

1) conservazione della natura e delle sue risorse;
2) geologia ambientale;
3) sistematica e filogenesi animale.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà obbligatori per lo studente (due su dieci, uno per blocco):

BLOCCO *A:*

1) ecologia delle acque interne;
2) geobotanica;
3) zoocenosi e protezione della fauna;
4) igiene ambientale;
5) museologia naturalistica.

BLOCCO *B:*

6) idrogeologia;
7) geologia del quaternario;
8) geologia regionale;
9) sedimentologia e regime dei litorali;
10) telerilevamento delle risorse ambientali.

Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati gli insegnamenti scelti dalla facoltà ed attivati.

INDIRIZZO PALEOBIOLOGICO

Questo indirizzo è strutturato in modo da poter conferire al laureato una preparazione idonea (e diversificata rispetto a quella conseguibile in altri corsi di laurea) ad affrontare uno studio integrato dell'evoluzione (e/o dell'estinzione) delle specie vegetali e animali.

In una formazione integrata di questo tipo, debbono essere in particolare valorizzate le conoscenze tassonomico-evolutive delle specie fossili in riferimento ai relativi ecosistemi e ai loro mutamenti nel tempo geologico come si evincono dalla moderna stratigrafia. Analogamente sono valorizzati anche la paleontologia umana e la paleontologia dei vertebrati nel quadro della geologia del quaternario, cogliendo il rapporto tra quanto deriva tra i grandi cicli della natura e quanto è determinato dalle attività dell'uomo.

Insegnamenti obbligatori:

1) sistematica e filogenesi animale;
2) biostratigrafia;
3) paleontologia vegetale.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà obbligatori per lo studente (due su dodici, uno per blocco):

BLOCCO *A:*

1) ecologia preistorica;
2) paleoecologia;
3) paleontologia umana e paleoetnologia;
4) palinologia;
5) paleontologia dei vertebrati;
6) paleopatologia.

BLOCCO *B:*

7) geologia marina;
8) geochimica;
9) geologia e paleontologia del quaternario;
10) micropaleontologia;
11) sedimentologia;
12) paleontologia stratigrafica.

Nel manifesto annuale degli studi verranno indicati gli insegnamenti scelti dalla facoltà ed attivati.

Art. 82 *(Insegnamenti opzionali):*

1) analisi degli ecosistemi;
2) anatomia umana;
3) biogeografia;
4) biologia cellulare;
5) biologia di popolazioni umane;
6) biologia dello sviluppo;
7) biopedologia;
8) biologia generale;
9) biologia marina;
10) botanica regionale;
11) briologia;
12) chimica biologica;
13) citogenetica vegetale;
14) citologia;
15) citologia ed embriologia vegetale;
16) citologia e istologia;
17) citotassonomia;
18) conservazione della natura e delle sue risorse;
19) cristallografia;
20) didattica della matematica;
21) didattica delle scienze naturali;
22) ecologia animale;
23) ecologia applicata;
24) ecologia delle acque interne;
25) ecologia microbica;
26) ecologia preistorica;
27) ecologia umana;
28) ecologia vegetale;
29) educazione ambientale;
30) embriologia comparata;
31) embriologia degli invertebrati;
32) entomologia;
33) entomologia agraria;
34) etologia;
35) fisiologia cellulare;
36) fisiologia comparata;
37) fisiologia vegetale;
38) fitosociologia;
39) fondamenti ecologici della pesca e dell'acquacoltura;
40) genetica di popolazione;
41) genetica umana;
42) geobotanica;
43) geochimica;
44) geofisica;
45) geografia fisica;
46) geologia ambientale;
47) geologia del quaternario;
48) geologia regionale;
49) geologia e paleontologia del quaternario;
50) geologia marina;
51) geologia storica;
52) geologia stratigrafica;
53) idrobiologia;
54) idrogeologia;
55) igiene;
56) igiene ambientale;
57) istologia ed embriologia;
58) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
59) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;

60) lichenologia:
61) metodi probabilistici e processi stocastici;
62) metodologia didattica:
63) micropaleontologia;
64) mineralogia applicata:
65) museologia naturalistica:
66) paleobotanica;
67) paleoecologia;
68) paleontologia dei vertebrati:
69) paleontologia stratigrafica;
70) paleontologia umana e paleoetnologia;
71) paleontologia vegetale:
72) palinologia:
73) pedologia:
74) petrografia:
75) preparazione di esperienze didattiche:
76) primatologia;
77) protozoologia;
78) scienza dell'alimentazione;
79) sedimentologia;
80) sedimentologia e regime dei litorali;
81) sistematica e filogenesi animale;
82) statistica:
83) stratigrafia:
84) telerilevamento delle risorse ambientali;
85) ultrastruttura della cellula;
86) vulcanologia:
87) zoocenosi e conservazione della fauna;
88) zoogeografia;
89) zoologia dei vertebrati.

Art. 83 *(Norme transitorie)*. — Gli studenti iscritti con vecchio ordinamento, al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Gli studenti possono optare per il nuovo ordinamento con la convalida degli esami sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal presente nuovo ordinamento e secondo le modalità stabilite dalla facoltà.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avra inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso e sarà estesa progressivamente, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 1989 e nel relativo allegato (tab. XXIV).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 16 settembre 1992

Il rettore: Rossi

92A4734

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XXXI-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 che prevede per l'Università di Bologna, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari (con sede a Cesena);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 2, l'elenco delle lauree che si conseguono presso la facoltà di agraria è soppresso e sostituito dal seguente:

Facoltà di agraria:

laurea in scienze agrarie, durata del corso cinque anni;

laurea in scienze della produzione animale, durata del corso cinque anni;

laurea in scienze e tecnologie alimentari (con sede a Cesena), durata del corso cinque anni.

L'art. 156 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 156. — La facoltà di agraria conferisce le lauree in «scienze agrarie», «scienze della produzione animale» e «scienze e tecnologie alimentari».

Per la laurea in scienze agrarie la durata del corso degli studi è di cinque anni. Tale corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: «produzione vegetale», «tecnico-economico», «zootecnico». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo tra quelli attivati nel manifesto annuale degli studi non oltre il termine del secondo anno.

Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del corso è di cinque anni.

Per la laurea in scienze e tecnologie alimentari la durata del corso è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 164, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in scienze e tecnologie alimentari (con sede a Cesena).

LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
(CON SEDE A CESENA)

Art. 165. — Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui ventidue annuali e due semestrali) e quattro annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali propedeutici

Numero d'ordine	Annualità
1	Biochimica generale
2	Chimica analitica I
3	Chimica analitica II
4	Chimica fisica
5	Chimica generale ed inorganica
6	Chimica organica I
7	Chimica organica II
8	Enzimologia (semestrale)
9	Fisica
10	Fisica tecnica (semestrale)
11	Igiene
12	Matematica
13	Microbiologia generale
14	Morfologia e fisiologia animale
15	Morfologia e fisiologia vegetale

Insegnamenti fondamentali di applicazione

Numero d'ordine	Annualità
16	Analisi chimica dei prodotti alimentari
17	Economia delle industrie agro-alimentari
18	Fisiologia della nutrizione e razionamento
19	Microbiologia degli alimenti
20	Microbiologia industriale
21	Produzioni animali
22	Produzioni vegetali
23	Tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali)
24	Tecnologie alimentari II (processi)

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari

a) Discipline economiche statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercato;

2) contabilità aziendale;

3) istituzioni di economia politica;

4) legislazione alimentare;

5) metodologia e statistica sperimentale.

b) Discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;

2) zootecnia generale.

c) Discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;

2) biochimica degli alimenti;

3) biochimica industriale;

4) chimica delle fermentazioni;

5) chimica e tecnologia degli aromi;

6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;

7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;

8) residui ed additivi;

9) biochimica applicata.

d) Discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;

2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;

3) difesa degli alimenti degli animali infestanti;

4) genetica dei microrganismi;

5) igiene degli alimenti;

6) ispezione degli alimenti di origine animale;

7) microbiologia lattiero-casearia;

8) patologia animale e ispezione delle carni;

9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;

10) virologia;

11) tecniche microbiologiche.

e) Discipline nutrizionistiche:

1) principi di dietetica;

2) programmazione nutrizionale;

3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

f) Discipline tecnologiche:

1) chimica e tecnologia del latte;

2) disegno tecnico e materiali;

3) enologia;

4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;

5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;

6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;

7) tecnica della ristorazione;

8) tecnologia dei cereali e dei derivati;

9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;

10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

11) tecnologia della birra;

12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;

13) tecnologia delle bevande alcoliche;

14) tecnologia delle conserve alimentari;

15) tecnologia delle sostanze grasse;

16) trattamento dei sottoprodotti degli affluenti ed approvvigionamentodelle acque.

Ogni insegnamento opzionale a giudizio del consiglio di facoltà nel manifesto potrà avere durata annuale o semestrale.

Il consiglio di facoltà curerà l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

Il consiglio di facoltà stabilisce il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami del terzo anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso.

Lo studente, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami.

Per il conseguimento della laurea lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale) del piano di studio, dovrà superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale.

Dopo il predetto art. 165 la dizione:

«Norme comuni ad entrambi i corsi di laurea» è modificata come segue: «Norme comuni ai corsi di laurea».

L'art. 167 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 167. — Gli esami di profitto si danno per singoli insegnamenti. L'ammissione agli esami per gli insegnamenti che sono impartiti presso altre facoltà è regolata dalle disposizioni in esse vigenti. Per le materie dei corsi propri della facoltà di agraria l'ammissione agli esami è regolata dalle disposizioni stabilite dai consigli di corsi di laurea della facoltà medesima. Gli stessi consigli possono consentire l'ammissione degli studenti di ciascuno dei tre corsi di laurea agli esami dell'altro corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 settembre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A4733

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 9 ottobre 1992, n. 33.

Applicazione del regolamento CEE n. 429/90 - Concessione tramite gara di un aiuto al burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità.

Il regolamento CEE n. 429/90 della Commissione del 20 febbraio 1990 ha istituito un regime di aiuti, tramite gara, per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità.

Con circolare n. 8 del 24 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 1990, sono state rese note le procedure per l'applicazione sul territorio nazionale di tale normativa.

A seguito delle modifiche introdotte nella regolamentazione comunitaria risulta necessario aggiornare la predetta circolare.

Paragrafo 1

1. È concesso, ai sensi del regolamento CEE n. 429/90, in appresso denominato «regolamento», un aiuto tramite gara al burro concentrato, rispondente alle caratteristiche definite nell'allegato al regolamento, ottenuto da crema o da burro fabbricato nella Comunità.

2. Al burro concentrato devono essere aggiunti nel corso della fabbricazione i rivelatori di cui all'allegato del «regolamento», in modo da garantirne una ripartizione omogenea.

3. Qualora il burro concentrato sia ottenuto da burro, tale burro non deve essere stato oggetto di acquisto da parte degli organismi di intervento.

4. Il burro concentrato di cui alla presente circolare è destinato al consumo diretto nella Comunità.

5. Per consumo diretto ai sensi del «regolamento» si intendono gli acquisti effettuati da consumatori finali. Sono compresi nella categoria dei consumatori finali gli alberghi, i ristoranti, gli ospedali, le cliniche, gli ospizi, i convitti, le prigioni e gli istituti analoghi che utilizzano il burro concentrato per la preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente.

Paragrafo 2

1. Ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, i controlli relativi alla fabbricazione e imballaggio del burro concentrato nonché quelli relativi all'accertamento dei requisiti per effettuare la fabbricazione del burro concentrato sono svolti dagli organi regionali periferici cui spetta la competenza in materia agricola, in appresso denominati organi regionali di controllo.

2. I controlli sulla commercializzazione del burro concentrato denaturato in stabilimenti riconosciuti esclusivamente ad effettuare l'imballaggio del prodotto nonché quelli relativi all'accertamento dei requisiti per l'imballaggio del burro concentrato denaturato sono svolti dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.

3. I controlli sulla commercializzazione del burro concentato denaturato sono svolti dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, competenti per territorio.

4. Per quanto concerne lo svolgimento delle aggiudicazioni, la costituzione delle cauzioni di destinazione e la liquidazione degli aiuti i soggetti interessati devono attenersi alle disposizioni all'uopo emanate dall'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA).

Paragrafo 3

1. Gli stabilimenti che intendono effettuare le operazioni di fabbricazione del burro concentrato e il relativo imballaggio nonché gli stabilimenti ove il burro concentrato denaturato è imballato per essere commercializzato per il consumo diretto, devono essere preventivamente riconosciuti. Possono essere riconosciuti esclusivamente gli stabilimenti che sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 9, paragrafo 2, del «regolamento».

2. Qualora si intenda effettuare il solo imballaggio del burro concentrato denaturato, tale prodotto deve provenire da stabilimenti ubicati nel territorio nazionale e riconosciuti ai sensi del regolamento.

3. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare, allegando il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., domanda in carta libera, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 della presente circolare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite degli organi di controllo regionali.

4. Qualora si tratti di stabilimenti che effettuano unicamente l'imballaggio la domanda va presentata per il tramite degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi che procedono secondo quanto previsto al comma 6.

5. Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante sulle richieste di riconoscimento devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

6. Gli organi di controllo regionali eseguono accertamenti volti principalmente al controllo della idoneità dello stabilimento ad eseguire le operazioni di fabbricazione del burro concentrato denaturato e di imballaggio del burro concentrato denaturato e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti in merito

previsti dall'art. 9 del regolamento, inoltrano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, un originale della domanda corredata, oltre che del proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

7. Agli stabilimenti riconosciuti è attribuito un numero d'ordine.

8. Qualora un impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal «regolamento» modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo regionale di controllo come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca del riconoscimento.

9. Gli organi abilitati ad effettuare i controlli di cui al precedente comma propongono la revoca del riconoscimento anche qualora siano accertate irregolarità sulle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili o comunque in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento.

10. La proposta di revoca del riconoscimento è accompagnata da una dettagliata relazione in merito alle irregolarità rilevate.

11. Su richiesta dell'interessato il riconoscimento dello stabilimento viene riattribuito dopo un periodo di almeno sei mesi.

12. In tal caso l'impresa deve presentare una nuova domanda di riconoscimento, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente paragrafo. L'organo di controllo periferico, prima dell'inoltro di un originale della domanda con il relativo parere, provvede ad espletare un controllo approfondito delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

13. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 9 del «regolamento» cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufuire del riconoscimento, deve chiedere al Ministero la voltura del riconoscimento.

14. In tal caso l'impresa deve presentare domanda in carta libera, debitamente documentata in duplice copia, tramite l'organo di controllo regionale o l'ufficio periferico repressione frodi che procedono conformemente a quanto stabilito dal presente paragrafo per il rilascio dei riconoscimenti.

15. Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante sulle richieste devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

16. Nel caso in cui un'impresa ceda uno stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve comunque chiedere il riconoscimento attenendosi alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

Paragrafo 4

1. Per ogni stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il programma di fabbricazione previsto nell'art. 9, lettera *d)*, del regolamento.

2. Il programma di fabbricazione deve essere predisposto in relazione a ciascuna partita di fabbricazione, così come definita all'art. 11, paragrafo 2 del regolamento, del burro concentrato denaturato da produrre o imballare, in collaborazione con gli organi di controllo regionali o con gli uffici periferici repressione frodi qualora si tratti di stabilimenti che effettuano unicamente l'imballaggio.

3. Nel programma di fabbricazione devono essere indicati i giorni di lavorazione e il periodo entro il quale avverrà la fabbricazione del burro concentrato e il relativo imballaggio o il solo imballaggio qualora si tratti di stabilimenti che abbiano ottenuto il riconoscimento unicamente per le operazioni di imballaggio.

4. Il programma deve essere presentato all'organo di controllo regionale o, se del caso, all'ufficio periferico repressione frodi, almeno sette giorni prima dell'inizio della fabbricazione e dell'imballaggioo del solo imballaggio di ogni partita, tramite lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax e deve contenere gli estremi dell'aggiudicazione cui si riferisce. Deve inoltre essere specificata la quantità e il tipo di materia prima da mettere in lavorazione.

5. Eventuali sostanziali variazioni del propramma devono essere tempestivamente comunicate per iscritto agli organi competenti secondo modalità e termini da concordare con gli stessi.

6. Le operazioni relative alla trasformazione o all'imballaggio dei prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo devono essere eseguite in fasi successive.

7. In deroga al comma precedente, le imprese i cui stabilimenti dispongono di separate catene di lavorazione e di locali che garantiscano la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte dei prodotti interessati, possono essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione dei diversi tipi di burro solo se forniscono indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro che usufruisce di aiuti ai sensi del regolamento da quello detenuto ai sensi di altre disposizioni comunitarie.

8. L'autorizzazione alla deroga è rilasciata dagli organi di controllo regionali o, se del caso, dagli uffici periferici repressione frodi, alle imprese richiedenti che ottemperino a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offronto sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie.

9. Copia dell'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'AIMA - Via Palestro, 81 - Divisione XV - Roma.

Paragrafo 5

1. Gli stabilimenti riconosciuti che effettuano la fabbricazione del burro concentrato e il relativo imballaggio o il solo imballaggio del burro concentrato denaturato nonché tutti i successivi detentori, ad

esclusione dei commercianti al minuto, dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento ai consumatori finali e delle imprese di distribuzione e delle centrali di acquisto, di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito appositi registri bollati a norma di legge.

2. I registri di cui al comma precedente devono essere preventivamente vidimati dal competente organo di controllo regionale per gli stabilimenti che effettuano la fabbricazione del burro concentrato e il relativo imballaggio, o dal competente ufficio repressione frodi per gli stabilimenti che effettuano unicamente l'imballaggio del burro concentrato denaturato e per tutti gli altri detentori.

3. Sono considerati unico magazzino o deposito più locali contigui o intercomunicanti.

4. Per i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

5. Le imprese che fabbricano il burro concentrato devono riportare nei registri tutte le indicazioni previste all'art. 9, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento, specificando altresì le quantità di burro o crema messe in lavorazione, l'attività commerciale svolta dai fornitori del burro o della crema e dai destinatari del burro concentrato denaturato.

6. Gli stabilimenti che effettuano unicamente l'imballaggio devono riportare sui registri le quantità di burro concentrato denaturato prese in carico, il nome l'indirizzo e l'attività commerciale del fornitore, le quantità di prodotto lavorato, le quantità di burro concentrato imballato che viene ceduto ed il nome e indirizzo e attività commerciale dei relativi successivi detentori.

7. Tutti i successivi detentori di burro concentrato devono riportare sui registri le quantità di burro concentrato denaturato prese in carico, le generalità, attività commerciale e indirizzo del fornitore, le quantità di burro concentrato denaturato imballate e cedute, il nome, l'indirizzo e l'attività commerciale dei successivi detentori.

8. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto e fare riferimento alla documentazione commerciale esistente (bolle di consegna, fatture, bolle doganali, ecc.) e alla partita di fabbricazione.

9. I registri di cui ai precedenti commi possono essere tenuti, previo parere favorevole dell'organo di controllo regionale o dell'ufficio periferico repressione frodi competenti per territorio, anche per mezzo di registrazioni meccanografiche.

10. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati, preventivamente numerati e vidimati dai competenti organi di controllo, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal regolamento e dalla presente circolare.

11. Se un'impresa lavora o commercializza più prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo i registri di cui sopra devono essere tenuti separatamente per ogni prodotto detenuto a norma delle relative disposizioni comunitarie.

Paragrafo 6

1. Il burro concentrato denaturato deve essere fabbricato, imballato ed etichettato secondo le norme previste all'art. 10 del regolamento ed essere conforme alle caratteristiche previste dall'allegato del regolamento.

2. Le iscrizioni di cui all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento devono essere riportate su tutti gli imballaggi ivi compresi quelli a diretto contatto con il prodotto finale.

3. Ogni partita di fabbricazione viene identificata in base al numero d'ordine dell'offerta.

Paragrafo 7

1. Gli organi di controllo competenti per territorio, in relazione all'ubicazione degli stabilimenti interessati, provvedono ad assicurare con ispezioni frequenti ed improvvise i controlli previsti all'art. 10 e all'art. 11 del regolamento secondo quanto previsto al presente paragrafo.

2. Periodicamente e almeno per ogni partita di denaturanti di cui alla formula I e formula II del regolamento acquistati dall'impresa, deve essere accertato che le qualità, le caratteristiche e in particolare il grado di purezza corrispondono a quelle previste dal regolamento.

3. A tal fine le imprese comunicano all'organo di controllo regionale ogni acquisto di denaturante.

4. In relazione ad ogni partita aggiudicata, sulla base del programma di fabbricazione, è effettuato almeno un controllo in loco durante la fabbricazione del burro concentrato denaturato.

5. Durante i controlli devono essere eseguiti prelievi di campioni da analizzare delle materie grasse messe in lavorazione o comunque detenute nello stabilimento.

6. Per ogni partita di fabbricazione, così come definita all'art. 11, paragrafo 2, del regolamento, è effettuato il prelievo di campioni del burro concentrato denaturato ottenuto.

7. I controlli vertono in particolare:

a) sulle condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura all'accertamento dell'eventuale presenza nello stabilimento di grassi non butirrici;

b) sull'accertamento del quantitativo di burro o di crema utilizzate e sul quantitativo di prodotto ottenuto;

c) sull'accertamento della rispondenza del burro concentrato denaturato fabbricato ai requisiti di composizione e di qualità previsti dall'allegato al regolamento;

d) sull'accertamento che il burro utilizzato sia di origine comunitaria e non sia stato oggetto di acquisti da parte degli organismi di intervento;

e) sull'accertamento dell'uniformità di distribuzione dei rivelatori;

f) sulla verifica che l'eventuale aggiunta di azoto sia effettuata secondo quanto prescritto dall'art. 10, paragrafo 2, del regolamento;

g) sulla regolarità delle operazioni di imballaggio del burro concentrato denaturato e sulla conformità degli imballaggi e delle relative iscrizioni a quanto previsto dal regolamento;

h) sull'esame delle registrazioni contabili in relazione anche alla documentazione commerciale e alla contabilità aziendale;

i) sul rispetto dei termini di fabbricazione previsti all'art. 9, paragrafo 1, primo trattino del regolamento.

8. I controlli sopra descritti sono completati periodicamente in funzione dei quantitativi trasformati dall'esame approfondito e per campione, dei registri di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento, nonché dalla verifica delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

9. Nei verbali devono figurare, oltre ai risultati del sopralluogo, anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.

10. Le spese di controllo sono a carico dell'impresa interessata.

Paragrafo 8

1. Effettuate le operazioni di fabbricazione e d'imballaggio del burro concentrato denaturato l'erogazione dell'aiuto può essere effettuata solo previo deposito di apposita cauzione di destinazione, costituita secondo le disposizioni impartite dall'AIMA.

2. La cauzione di cui al comma precedente garantisce che il burro concentrato denaturato oggetto di aiuto sia destinato nella Comunità, secondo le modalità procedurali contenute nel regolamento e nella presente circolare, ai consumatori finali, come definiti all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento.

3. A tal fine gli uffici periferici repressione frodi provvedono sulla base dei registri tenuti ai sensi del paragrafo 5 della presente circolare e, avvalendosi se necessario della documentazione commerciale disponibile, ad effettuare controlli su tutto il burro concentrato denaturato commercializzato fino a quando questo sia ceduto ai commercianti al minuto o a soggetti equiparati ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2), del regolamento, a consumatori finali o ad imprese di distribuzione e centrali di acquisto di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento.

4. Il controllo di cui sopra è completato da una verifica approfondita, senza preavviso, dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino dei detentori del burro concentrato denaturato.

Paragrafo 9

1. Ai sensi del regolamento la fabbricazione del burro concentrato e il relativo imballaggio devono avvenire nello Stato membro in cui viene presentata l'offerta ed erogato l'aiuto.

2. L'AIMA, oltre a procedere nei confronti dei concorrenti secondo le modalità stabilite all'art. 8 del regolamento, nel caso in cui il concorrente venga dichiarato aggiudicatario comunica all'organo di controllo regionale competente per territorio in relazione allo stabilimento in cui avverrà la fabbricazione del burro concentrato l'esito dell'aggiudicazione ed il termine entro il quale deve avvenire la fabbricazione e l'imballaggio del burro concentrato denaturato.

3. Gli organi di controllo regionali, effettuati gli accertamenti previsti al paragrafo 7 della presente circolare, comunicano tempestivamente all'AIMA gli esiti dei controlli e la data entro la quale il burro concentrato denaturato è stato imballato.

4. Qualora l'imballaggio avvenga in uno stabilimento diverso da quello in cui è avvenuta la fabbricazione del burro concentrato denaturato l'impresa che ha effettuato tale fabbricazione comunica preventivamente agli organi regionali di controllo e agli uffici periferici repressione frodi competenti per territorio in relazione agli stabilimenti di concentrazione e imballaggio ogni trasferimento del burro concentrato denaturato.

5. Nel caso di cui al precedente comma l'ufficio repressione frodi competente per territorio in relazione alla sede dello stabilimento di imballaggio, comunica l'esito degli accertamenti svolti e la data entro la quale il prodotto è stato imballato all'organo di controllo regionale competente in relazione allo stabilimento dove è avvenuta la fabbricazione del burro concentrato, che procede in conformità a quanto previsto al terzo comma del presente paragrafo.

6. L'AIMA, ricevuta la comunicazione dell'organo di controllo regionale, procede alla liquidazione dell'aiuto secondo quanto previsto all'art. 8, paragrafo 3, del regolamento, previa costituzione della cauzione di cui all'art. 5, terzo comma, del regolamento.

Paragrafo 10

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo ultimate le operazioni di imballaggio, tutti coloro che hanno effettuato l'imballaggio del burro concentrato denaturato nonché gli importatori e i rivenditori del prodotto medesimo devono provvedere a comunicare ogni quindici giorni mediante raccomandata, telex o telefax agli uffici repressione frodi competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento del prodotto.

2. La comunicazione deve contenere:

a) generalità, attività commerciale ed indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;

b) la quantità di burro concentrato con riferimento alla partita di fabbricazione e la formula di denaturazione adottata;

c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;

d) la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

e) l'indicazione dell'ufficio repressione frodi competente per territorio in relazione alla prima spedizione del prodotto.

3. La comunicazione di cui sopra non deve essere inviata agli uffici repressione frodi e agli organi di controllo regionali in relazione al destinatario, qualora quest'ultimo sia un commerciante al dettaglio o un soggetto equiparato a comsumatore finale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento, o un'impresa di distribuzione o centrale di acquisto di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento.

4. Gli uffici repressione frodi predispongono controlli a campione su questi ultimi soggetti.

5. Gli uffici repressione frodi dopo aver effettuato gli accertamenti di cui all'art. 8 comunicato l'esito dei controlli all'ufficio repressioni frodi competente per territorio in relazione allo stabilimento o magazzino che ha effettuato la prima spedizione del burro concentrato denaturato dopo l'imballaggio o l'importazione del burro concentrato denaturato imballato.

6. L'ufficio repressione frodi competente per territorio in relazione all'imballaggio e prima spedizione del prodotto comunica l'esito degli accertamenti svolti all'AIMA che procede secondo quanto previsto all'art. 8 del regolamento.

Paragrafo 11

1. Ai sensi del regolamento possono essere effettuate in Italia esclusivamente importazioni di burro concentrato denaturato già imballato scortato dall'esemplare di controllo T5.

2. La casella 104 di tale documento reca, in una delle lingue comunitarie, la seguente dicitura:

- burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto).

3. Nella casella 107 figura la seguente indicazione:

- regolamento CEE n. 429/90.

4. Gli imballaggi del burro concentrato denaturato recano in una delle lingue della Comunità in caratteri identici chiaramente leggibili e visibili una delle seguenti diciture:

- burro concentrato - regolamento CEE n. 429/90

ovvero:

- Ghee ottenuto da burro - regolamento CEE n. 429/90.

Paragrafo 12

1. A seguito degli accordi intervenuti fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Direzione centrale servizi doganali, la dogana in cui sono espletate le formalità doganali d'importazione di seguito denominata «dogana», sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo T5, provvede a trasmettere all'ufficio repressioni frodi competente per territorio in relazione al magazzino dell'importatore un documento contenente almeno i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

numero dell'esemplare di controllo T5 e dogana estera emittente;

descrizione del prodotto con indicazione della voce doganale;

numero di identificazione, tipo, marchi e qualità degli imballaggi;

peso netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con la indicazione della «dogana» e degli estremi del relativo documento doganale, ivi compresi quelli che individuano la ditta esportatrice e lo stabilimento o il magazzino di destinazione;

la menzione dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione.

2. In alternativa la «dogana» può trasmettere all'ufficio repressione frodi competente, con lettera d'accompagnamento, copia autenticata del documento T5.

3. Copia del documento redatta dalla «dogana» può essere consegnata all'importatore su richiesta di quest'ultimo.

4. L'importatore deve tempestivamente comunicare all'ufficio repressione frodi competente per territorio i quantitativi di prodotto importato ai sensi del «regolamento» ed effettuare le comunicazioni previste al paragrafo 10 della presente circolare.

5. Gli uffici repressione frodi adottano la procedura di cui al paragrafo 10 della presente circolare.

6. Gli uffici repressione frodi competenti per territorio in relazione alla sede dei magazzini dell'importatore dovono comunicare alla «dogana», previa restituzione a quest'ultima dell'originale del documento trasmesso all'atto della nazionalizzazione del prodotto, le operazioni che sono state effettuate nel territorio della Repubblica italiana.

7. Sulla base di tale comunicazione la «dogana» apposte le indicazioni di competenza sull'esemplare di controllo T5, provvede a restituire il documento stesso alla dogana emittente.

Paragrafo 13

1. Nel caso in cui un detentore di burro concentrato denaturato imballato intenda spedire tale prodotto dall'Italia verso un'altro Stato membro dove comunicare all'organo di controllo competente i quantitativi di burro che intende esportare indicando la dogana presso cui la merce viene presentata ai fini dell'espletamento delle formalità doganali di spedizione, di seguito denominata «dogana emittente».

2. L'organo di controllo comunica alla dogana tutte le notizie utili per la spedizione della partita di burro in questione informando l'AIMA dell'operazione in corso.

3. La «dogana emittente» procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria alla emissione di un esemplare di controllo T5 nel quale devono essere riportate le indicazioni di cui all'art. 14 del «regolamento» che figurano al paragrafo 11, secondo e terzo comma, della presente circolare.

4. La «dogana emittente», dopo la restituzione da parte della dogana del Paese di destinazione dell'esemplare T5 completo delle annotazioni relative all'esito degli accertamenti svolti, comunica tempestivamente all'AIMA - Divisione XV - Via Palestro, 81 - Roma, la raggiunta prescritta destinazione per lo svincolo della cauzione o le annotazioni riportate nel T5 concernenti la mancata destinazione per l'eventuale incameramento della stessa.

5. Copia del T5 può essere rilasciata all'esportatore su sua richiesta.

6. Nel caso di spedizione di burro concentrato imballato verso un altro Paese membro, qualora l'esemplare T5 che scorta il prodotto non venga restituito alla «dogana emittente» nel termine di dodici mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte, previsto all'art. 3, paragrafo 2 del «regolamento», in seguito a circostanze non imputabili alla responsabilità dell'interessato, questi può presentare all'A.I.M.A., prima dello scadere del termine di quindici mesi di cui all'art. 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento una «domanda motivata di equivalenza» corredata dei documenti giustificativi.

7. I documenti giustificativi di cui al precedente comma devono essere allegati alla domanda motivata di equivalenza e devono comprendere il documento di trasporto e il documento che comprovi che il prodotto è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto nel Paese membro di destinazione.

8. In calce a detta domanda la dogana italiana deve preventivamente attestare, su richiesta dell'operatore il mancato rinvio del T5 da parte della consorella straniera (o dell'organismo centrale competente) con la seguente dicitura:

esemplare di controllo T5 n. ..... del .... non restituito dalla dogana straniera a causa di circostanze non imputabili allo speditore.

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO 1

(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

tramite ....
(Organo di controllo regionale provincia)

OGGETTO: Schema di domanda per la concessione del riconoscimento di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 429/90.

Il sottoscritto.......................... nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di
legale rappresentante titolare della ditta..........................
con sede legale in .... registrata
o iscritta presso..

Chiede

che lo stabilimento.......................... sito in ....
via .... iscritto o registrato presso
.... che secondo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 429/90 dispone:

di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità media di almeno due tonnellate di burro concentrato al mese;

di locali che consentono di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

Venga riconosciuto

al fine di poter effettuare la fabbricazione del burro concentrato denaturato incorporando nel corso della lavorazione uno dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento CEE n. 429/90, nonché l'imballaggio del burro concentrato fabbricato (1).

A tal fine si impegna:

a) a commercializzare ai sensi del regolamento CEE n. 429/90 solo burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste all'allegato del regolamento medesimo;

b) a rispettare e a far rispettare gli obblighi previsti all'art. 1 del regolamento relativamente alla destinazione del prodotto;

c) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui al paragrafo 5 della circolare n. 33 del 9 ottobre 1992;

d) a predisporre secondo le modalità stabilite al paragrafo 4 della circolare n. 33 del 9 ottobre 1992, in collaborazione con il competente organo di controllo, il programma di fabbricazione e ad inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione;

e) ad imprimere sulla faccia anteriore o superiore dell'imballaggiodel burro concentrato denaturato, in caratteri identici, chiaramente visibili, leggibili ed indelebili, le iscrizioni riportate all'art. 10 del regolamento a seconda della formula di denaturazione adottata. Tali iscrizioni saranno altresì riportate sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro concentrato denaturato;

f) a sottostare ai controlli;

g) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento e dalla circolare n. 33 del 9 ottobre 1992;

h) a fabbricare burro concentrato denaturato ottenuto da crema o burro di origine comunitaria.

Qualora nello stabilimento si procede alla trasformazione di più prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo, il sottoscritto .... si impegna altresì:

i) a tenere separatamente la contabilità prevista al punto *c)*, degli impegni della presente domanda;

l) ad effettuare in fasi successive la trasformazione del burro che è stato acquistato o beneficia di aiuti ai sensi di altri regolamenti comunitari e la fabbricazione del burro concentrato denaturato che beneficia di aiuti ai sensi del regolamento medesimo.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede

(firma) (2)

(1) Qualora la ditta non intenda effettuare direttamente l'operazione di imballaggio, omettere tale richiesta nella presente domanda, nonché l'impegno riportato al punto *e)* della domanda medesima.

(2) La firma deve essere autenticata a norma di legge.

ALLEGATO 2

....
(data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA

tramite ....
(Ufficio periferico repressione frodi competente)

OGGETTO. Schema di domanda per la concessione del riconoscimento di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 429/90.

Il sottoscritto.......................... nato a ....
in data .... e domiciliato ....
via .... in qualità di
legale rappresentante/titolare della ditta..........................
registrata o iscritta presso..

Chiede

che lo stabilimento.......................... sito in ....
via .... iscritto o registrato presso
.... che secondo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento CEE n. 429/90 dispone:

di impianti tecnici adeguati a confezionare una quantità media di almeno due tonnellate di burro concentrato denaturato al mese;

di locali che consentono di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.

Venga riconosciuto

al fine di poter procedere all'imballaggio del burro concentrato denaturato ai sensi del regolamento CEE n. 429/90.

A tal fine si impegna:

a) a confezionare e commercializzare ai sensi del regolamento CEE n. 429/90 solo burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste all'allegato del regolamento medesimo;

b) a rispettare e a far rispettare gli obblighi previsti all'art. 1 del regolamento relativamente alla destinazione del prodotto;

c) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui al paragrafo 6 della circolare n. 33 del 9 ottobre 1992;

d) a predisporre secondo le modalità stabilite al paragrafo 4 della circolare n.33 del 9 ottobre 1992, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione e ad inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione;

e) ad imprimere sulla faccia anteriore o superiore della confezione del burro concentrato denaturato in caratteri identici, chiaramente visibili, leggibili e indelebili, le iscrizioni riportate all'art. 10 del regolamento a seconda della formula di denaturazione adottata. Tali iscrizioni saranno altresì riportate sugli imballaggi in cui sono contenute le singole confezioni di burro concentrato denaturato;

f) a sottostare ai controlli;

g) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento e dalla circolare n. 33 del 9 ottobre 1992.

Qualora nello stabilimento si proceda alla trasformazione di più prodotti che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo, il sottoscritto .... si impegna altresì:

h) a tenere separatamente la contabilità prevista al punto *c)* degli impegni della presente domanda;

i) ad effettuare in fasi successive la trasformazione del burro che è stato acquistato o beneficia di aiuti ai sensi di altri regolamenti comunitari e il confezionamento del burro concentrato denaturato che beneficia di aiuti ai sensi del regolamento medesimo.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede

....
(firma) (1)

(1) La firma deve essere autenticata a norma di legge.

92A4719

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM».

Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», non è stao convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992.

92A4747

Mancata conversione del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante: «Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, recante: «Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992.

92A4748

Mancata conversione del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, recante: «Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1992.

92A4749

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'«Accademia italiana di stenografia e di dattilografia Giuseppe Aliprandi», in Firenze

Con decreto ministeriale 3 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1992, registro n. 43 Interno, foglio n. 272, l'«Accademia italiana di stenografia e di dattilografia Giuseppe Aliprandi», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A4750

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice «Il Sole 24 Ore», con sede ed unità di Milano, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° marzo 1992 al 28 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.C.S. Rizzoli periodici, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Roma, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.E.S. Società editrice sportiva, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 28 febbraio 1992 al 28 febbraio 1993.

92A4785

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finedit 2000, sede legale in Assago (Milano), centro direzionale Milano-Fiori, uffici amministrativi in Assago, redazione centrale di Milano e sedi estere, redazione di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 30 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.A.T. di Roma per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica italiana già Rotocalcografica internazionale, con sede legale in Milano, sede amministrativa di Cinisello Balsamo (Milano), con esclusione dei lavoratori-giornalisti professionisti, dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ORN, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 4 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, e dell'art. 3, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Azienda reimpiego Palermo, con sede in Palermo, assunti in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, è prorogato al 31 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gabar, con sede e stabilimento in Costa di Rovigo (Rovigo), per il periodo dal 28 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8. comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ro.Vi., con sede in Scalea (Cosenza) e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 15 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conciasud Del Vecchio, con sede e stabilimento in Solofra (Avellino), per il periodo dal 13 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 19 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediterranea carni, con sede e stabilimento in Catania, per il periodo dal 30 aprile 1992 al 25 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telenit telecomunicazioni, con sede in Malcontenta (Caserta) e unità site nelle regioni: Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Veneto, per il periodo dal 20 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vemi, con sede e stabilimento in Premosello Chiovenda (Novara), per il periodo dal 13 dicembre 1991 al 13 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pavesi, con sede in Cascine Vica-Rivoli (Torino), stabilimenti in Cascine Vica-Rivoli (Torino) e Mappano Caselle (Torino), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faes - Factory Automation Engineering Systems, con sede in Milano e sede amministrativa di Genova per il periodo dal 24 marzo 1992 al 23 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feri, con sede e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 19 gennaio 1992 al 18 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8 comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. - Sewing Machines Italy, con sede e stabilimento in Monza (Milano), per il periodo dal 22 gennaio 1992 al 21 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Marson di Kaban Ludwig & C., con sede e stabilimento in Offanengo (Cremona), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras, con sede e stabilimento in Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 16 maggio 1992 al 15 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel, con sede e stabilimento in Ellera di Corciano (Perugia), per il periodo dal 6 febbraio 1992 al 5 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 aprile 1992 al 27 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klima, con sede e stabilimento in Volla (Napoli), per il periodo dal 5 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Cuorgné, con sede e stabilimento in Cuorgné (Torino), per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s C.D.R. Assembling di Antonio Ronconi & C., con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta), per il periodo dal 30 maggio 1992 al 28 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ultravox, con sede e unità in Caronno Pertusella (Varese), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1991 al 12 giugno 1992.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 13 giugno 1992 al 12 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.T.I.T., con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), per il periodo dall'11 gennaio 1992 all'11 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impla, con sede e stabilimento in Cassina de' Pecchi (Milano), per il periodo dal 28 novembre 1991 al 24 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Anteo di Mariani R. & C., con sede e stabilimento in Pescara per il periodo dal 26 luglio 1992 al 24 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Napoli e impegnate nella realizzazione del III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, resisi disponibili dal 10 dicembre 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 9 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A4738

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica all'I.G.Q. - Istituto italiano di garanzia della qualità per i prodotti metallurgici, in Milano.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1992, registro n. 14 Industria, foglio n. 370, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'I.G.Q. - Istituto italiano di garanzia della qualità per i prodotti metallurgici, con sede in Milano, e ne è stato approvato il relativo statuto composto di 21 articoli.

92A4752

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Logos Audit di Alessandro Ciampalini & S.n.c.», con sede legale in Prato, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revicont S.r.l.», con sede legale in Caserta, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A4753

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
86 AN	Catalani Gianfranco	Jesi
336 AR	Ca.Bo.Or. S.n.c.	Laterina
488 AR	Sgrevi Danilo & C.	Arezzo
16 FG	Jervolino Giacinto	Foggia
10 IM	Braglia Carlo	San Remo
1389 MI	Lisca e C.	Cusago
52 PV	Ghirelli Giorgio	Frascarolo
135 ROMA	Massaruti Luciano	Roma
29 SS	Deffenu Attilio	Sassari

92A4754

MINISTERO DELLE FINANZE

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 9 marzo 1992, n. 101480, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze al n. 20 in data 3 giugno 1992 e registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1992, registro n. 47 Finanze, foglio n. 353, è stata autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Cagli (Pesaro) con atto 7 agosto 1987, n. 1280 di repertorio, a rogito dott. Claudio Cusani, notaio in Cagli, di un terreno di mq 17.639 da destinare alla costruzione di una caserma del Corpo forestale dello Stato.

92A4751

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 agosto 1992 è revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con i decreti ministeriali in data 8 ottobre 1981; 25 settembre 1979; 13 ottobre 1980 e 25 settembre 1979 alla impresa Rohm and Haas Italia, con sede in Milano, via Vittor Pisani, 26, dei presidi sanitari denominati Acarthane W P 18; Kelthane polvere; Kelthane W e Kelthane W 35, già registrati ai numeri 4473; 3245; 3851 e 3248.

92A4755

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1992 il sig. Quaglia Pietro, operatore amministrativo, in servizio presso l'archivio di Stato di Avellino, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania in sostituzione del sig. Solla Giulio.

92A4756

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 19 ottobre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 19 ottobre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1299,66
ECU	1708,66
Marco tedesco	875,49
Franco francese	258,13
Lira sterlina	2110,00
Fiorino olandese	777,73
Franco belga	42,52
Peseta spagnola	12,255
Corona danese	227,23
Lira irlandese	2297,67
Dracma greca	6,741
Escudo portoghese	9,818
Dollaro canadese	1042,23
Yen giapponese	10,849
Franco svizzero	982,36
Scellino austriaco	124,45
Corona norvegese	214,38
Corona svedese	231,79
Marco finlandese	274,94
Dollaro australiano	933,16

92A4786

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 2 4 7 0 9 2 *

L. 1.200